



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. R.G. **65/2024**

promossa da:

*Parte\_1*

on il Patrocinio dell'avv. [REDACTED]

OPPONENTE

contro

*Controparte\_1*

con il Patrocinio degli Avv.ti [REDACTED]

OPPOSTA

**OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1378/2023 emesso dal Tribunale di Parma il 16.11.2023”.**

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con il decreto qui opposto è stato ingiunto a *Parte\_1* il pagamento in favore di *[...]* *Controparte\_1* della somma di Euro 217.738,60, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo dei servizi di logistica integrata oggetto del contratto stipulato tra le parti il 18.05.2022 ed esposti nelle fatture prodotte e azionate da *Contr* n. 522, n. 610, n. 670, n. 691, n. 744 tutte dell'anno 2023.

*Parte\_1* ha resistito alla pretesa creditoria, eccependo preliminarmente l'improponibilità della domanda di pagamento, poiché presente clausola di mediazione obbligatoria nel contratto suddetto; nel merito, ha dedotto la parziale inesigibilità del credito alla data del deposito del ricorso monitorio, non essendo al tempo ancora scadute le fatture n. 670, n. 691 e n. 744, e l'inadempimento di *Controparte\_1* per aspetti afferenti al ritardo nelle prestazioni fornite, all'insufficienza degli spazi-magazzino e sostanziale disorganizzazione. L'ingiungente, costituendosi, ha insistito nell'accoglimento della propria domanda di pagamento nei confronti di *Parte\_1*. Con riguardo al profilo preliminare di improcedibilità della domanda per violazione della clausola pattizia di mediazione, ha operato richiamo al vigente art.

5 sexies D.Lgs. n. 28/2010, introdotto dalla cd. Riforma Cartabia, che rimanda alla disciplina della mediazione obbligatoria nei casi previsti per legge, con correlata operatività degli artt. 5 e 5 bis stesso decreto, da cui la possibilità per il Giudice, nel caso di specie, di pronunciarsi sugli effetti del decreto ingiuntivo e differire l'udienza di trattazione per consentire l'esperimento del tentativo di mediazione avanti la Camera arbitrale di Milano, come da contratto.

In sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., la scrivente ha ritenuto di non assegnare i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., assumendo che la questione preliminare di rito sollevata da **Parte\_1** - sulla quale **Controparte\_1** ha preso posizione nella comparsa costitutiva e nell'ambito della discussione orale odierna nei termini sopra riportati - sia idonea a definire la lite.

L'eccezione di improcedibilità è fondata alla luce dello specifico contenuto della clausola convenzionale di mediazione di cui all'art. 18.2 del contratto concluso tra le parti il 18.05.2022, la cui validità ed efficacia non sono oggetto di contestazione alcuna: la vincolatività delle clausole in esso presenti, per opponente e opposta, è perciò del tutto pacifica.

Non viene neppure in rilievo questione di abusività o vessatorietà della clausola sub 18.2, e così una sua possibile inoperatività – una volta verificato che il contratto in questione è redatto su modulo prestampato –, poiché concluso il contratto tra imprenditori commerciali e resa oggetto di specifica approvazione da parte di **Parte\_1** la pattuizione al punto 18 denominata “Legge applicabile e foro competente”, in cui è compresa la previsione negoziale qui rilevante che di seguito si riporta testualmente.

18.2: *“Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso – ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione – al tentativo di mediazione (di seguito “la Mediazione”) presso il servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano e, secondo le disposizioni del suo regolamento, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Qualora le parti non dovessero addivenire ad una soluzione bonaria ... il foro di Parma”.*

Il chiaro tenore letterale della clausola evidenzia la comune volontà dei contraenti di sottoporre obbligatoriamente all'organo di mediazione individuato ogni eventuale controversia derivante dal contratto prima di adire, in qualunque forma, l'Autorità giudiziaria.

Sono così manifestati da **Parte\_1** e **Controparte\_1** il comune favore verso la modalità di soluzione stragiudiziale di ogni controversia derivante dal contratto del maggio 2022 e la sola residuale possibilità di adire il Giudice una volta percorsa infruttuosamente la via della definizione bonaria della vicenda.

La violazione della volontà comune, come trasfusa nel citato art. 18.2, da parte di **CP\_1** [...] è macroscopica, per avere la stessa adito in via monitoria il Tribunale di Parma onde ottenere il decreto ingiuntivo qui opposto.

Tale situazione non è pienamente sussumibile nella previsione dell'art. 5 sexies D.Lgs. n. 28/2010 introdotto dal D.lgs. n. 149/2023, norma che non permette affatto di superare la cristallina previsione negoziale di anteporre la mediazione avanti la Camera Arbitrale di Milano a qualsiasi iniziativa giudiziale, e dunque anche a quella speciale sommaria intrapresa dal creditore **Contr**

Va altresì notato che l'art. 5 sexies, in tema di mediazione statutaria/contrattuale non richiama la specifica norma di cui all'art. 5 bis, regolatrice del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in caso di mediazione obbligatoria *ex lege*, ma unicamente i commi 2, 5, e 6 dell'art. 5 del D.LGS n. 28/2010; di conseguenza non vi è quella possibilità - invocata dalla società

opposta – di pronunciare sull’efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo ottenuto attraverso la violazione contrattuale e di posticipare l’esame del merito al previo esperimento del tentativo di mediazione, poiché tale soluzione è inosservante degli effetti voluti dal contratto, vincolante ex art. 1372 cod. civ., attraverso cui le parti si sono imposte di esercitare il loro diritto di agire in giudizio – anche in via monitoria – solo dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di mediazione.

La portata della clausola 18.2 non può dunque essere interamente assorbita nella nuova previsione normativa dell’art. 5 sexies citato, poiché operare in tal senso significherebbe di fatto privarla di ogni effetto utile, rappresentato in modo inequivoco dal testo della pattuizione.

Pertanto l’azione introdotta da *Controparte\_1* con il ricorso per decreto ingiuntivo, instaurata dalla società senza prima avere ottemperato all’obbligo negoziale stabilito nella clausola 18.2 delle condizioni di contratto, non è procedibile.

Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 1378/2023 emesso dal Tribunale di Parma il 16.11.2023.

Le spese del giudizio di opposizione debbono seguire la soccombenza e sono liquidate sui valori minimi di scaglione, stante la concentrazione delle fasi processuali effettivamente svolte.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da *Parte\_1* nei confronti di *CP\_1* [...]

- Revoca il decreto ingiuntivo n. n. 1378/2023 emesso dal Tribunale di Parma il 16.11.2023 e dichiara l’improponibilità della domanda avanzata da <sup>Contr</sup> *Controparte\_1* contro [...]

*Parte\_1*  
- Condanna parte opposta a rifondere a *Parte\_1* le spese processuali che liquida in Euro 4.217,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso a Parma il 30 maggio 2024

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.

Il Giudice  
*dott. Cristina Ferrari*